

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) SANTANGELI	Presidente
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUIGI DE LUCA

Seduta del 10/11/2017

FATTO

Con ricorso presentato il 31/3/2017, il ricorrente ha esposto che in data 11/1/2012 egli aveva concordato con l'intermediario convenuto un piano di rientro da una propria esposizione debitoria di euro 3.920,45, maturata in relazione ad una carte di credito, impegnandosi al pagamento di 18 rate mensili consecutive, di cui una dell'importo di euro 214,45 e le altre 17 dell'importo di euro 218,00 ciascuna.

Riferisce il ricorrente che, nonostante egli avesse pagato puntualmente tutte le predette 18 rate, la Banca convenuta provvedeva con lettera raccomandata del 13/3/2014 a metterlo in mora, assumendo delle irregolarità e insolvenze nei rapporti inter partes pendenti, e che, con ulteriore missiva anch'essa datata 13/3/2014, la medesima Banca gli rappresentava che, permanendo siffatte irregolarità e insolvenze, egli sarebbe potuto incorrere nella decadenza dal beneficio del termine in riferimento ad un mutuo fondiario intrattenuto tra le stesse parti.

Espone, altresì, il ricorrente che tali missive del 13/3/2014 erano tempestivamente riscontrate e contestate da un proprio legale mediante lettera raccomandata del 24/3/2014, cui, però, seguiva una nuova missiva dell'intermediario convenuto, datata 21/10/2014, nella quale si precisava che la posizione d'insolvenza, dedotta nella precedente lettera del 13/3/2014, riguardava proprio la carta di credito oggetto del sopraccennato piano di rientro, in riferimento alla quale, a detta della Banca, persisteva un saldo a debito di euro 756,89 per ulteriori interessi nelle more maturati.

Aggiunge il ricorrente che tali asserzioni della Banca erano oggetto di un'ulteriore lettera di contestazione, datata 11/11/2014, redatta dal suo legale, mercé la quale si evidenziava che l'asserito debito relativo alla carta di credito era stato estinto nel corso del 2013 con il pagamento dell'ultima rata del piano di rientro, e che, in considerazione del perdurare della controversia e delle persistenti richieste e minacce della Banca, egli si determinava a inoltrare un successivo formale reclamo dell'8/2/2017 e, indi, il presente ricorso.

Lamenta, in particolare, il ricorrente che la condotta dell'intermediario convenuto è da reputarsi illegittima, stante l'inesistenza di un'effettiva sua posizione debitoria a seguito dell'integrale puntuale pagamento di tutte le rate del concordato piano di rientro, contraria ai principi di correttezza nei rapporti contrattuali, poiché non si comprende in base a quale modalità di calcolo sarebbero maturati gli asseriti ulteriori interessi maturati, e non rispettosa dei canoni di diritto sulla buona fede nell'esercizio delle obbligazioni contrattuali, atteso che gli era stata paventata la decadenza dal beneficio del termine in riferimento ad altro diverso rapporto contrattuale rispetto al quale costui era perfettamente in regola nei pagamenti.

Lamenta, inoltre, il ricorrente che la segnalazione del suo nominativo ai S.I.C., effettuata in difetto del presupposto della veridicità della morosità rispetto alla propria carta di credito e in difetto del prescritto preavviso, così come la mancata riattivazione della linea di credito relativa alla predetta carta di credito, costituiscono ulteriori motivi d'illegittimità del comportamento tenuto dall'intermediario.

In forza dei superiori rilievi, il ricorrente ha conclusivamente chiesto all'adito Collegio di:

- a) accertare e dichiarare l'estinzione della sua pregressa posizione debitoria rispetto alla discutenda carta di credito, nonché di accertare e dichiarare che nessuna somma è più dovuta da egli ricorrente in relazione alla medesima carta di credito;
- b) accertare e dichiarare l'illegittimità della paventata decadenza dal beneficio del termine in relazione al mutuo ipotecario intrattenuto con l'intermediario convenuto;
- c) accertare e dichiarare il suo diritto alla riattivazione delle linee di credito intrattenute con l'intermediario convenuto;
- d) revocare l'illegittima segnalazione del suo nominativo ai SIC.

Costitutosi l'intermediario ha parzialmente contestato la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente, all'uopo evidenziando che l'impegno da costui assunto in data 11/1/2012 non riguardava soltanto l'allora posizione debitoria di euro 3.920,45, ma anche gli interessi che via via sarebbero maturati fino al completo ripianamento della posizione creditoria in linea capitale, interessi ed accessori.

Ha sottolineato al riguardo la resistente che, seppure i promessi versamenti mensili erano stati tutti effettuati dal ricorrente, gli stessi non erano stati sufficienti ad azzerare la sua posizione debitoria, composta appunto dagli interessi maturati e da un importo residuo insoluto generatosi nel mese di febbraio 2014, come evincibile dall'estratto conto della carta di credito allegata alle controdeduzioni.

In particolare, l'intermediario convenuto ha dedotto che dal detto estratto conto si desume che, alla data di redazione delle controdeduzioni, persisteva un debito del ricorrente relativo alla carta di credito, ammontante ad euro 1.059,10.

La resistente, assumendo che gli interventi da essa posti in essere, riguardanti il finanziamento ed il conto corrente intestati al ricorrente, sono stati consequenziali al perdurare dell'anzicennata posizione debitoria e che la propria condotta era corretta e legittima, ha dunque concluso chiedendo il rigetto dell'incoato ricorso in quanto infondato.

Con successive repliche trasmesse in data 7/7/2017, il ricorrente ha contestato le avverse controdeduzioni e ha tenuto a portare a conoscenza di questo Collegio che, successivamente al proposto ricorso, l'intermediario convenuto, con lettera del 30/5/2017, illegittimamente gli aveva nuovamente intimato la decadenza dal beneficio del termine del

mutuo ipotecario intrattenuto tra le parti a causa dell'asserita (ma contestata) morosità in relazione alla carta di credito di cui si discute.

Con nota del 12/7/2017, trasmessa a questo Arbitro il 19/7/2017, parte resistente ha confermato quanto già dedotto nelle proprie controdeduzioni, assicurando comunque che avrebbe sospeso l'inoltro di ulteriori comunicazioni al ricorrente, fino alla ricezione della decisione che sarebbe stata assunta da questo Collegio in merito al ricorso in esame.

DIRITTO

L'articolata vicenda sottoposta all'esame del Collegio attiene, in primo luogo, alla censura sollevata dal ricorrente relativamente all'asserita non debenza della somma di euro 1.059,10 reclamata dall'intermediario convenuto in ordine alla carta di credito, a suo tempo rilasciatagli.

Ebbene, tale censura e la correlata domanda formulata in ricorso sono da reputarsi infondate.

Emerge, infatti, dalla nota dell'11/1/2012, prodotta da entrambe le parti, che il concordato piano di rientro si riferiva effettivamente al debito di euro 3.920,45, maturato alla data della detta nota, fermo però restando che era, altresì, obbligo del cliente di rimborsare anche gli interessi maturandi sulla somma oggetto di accordo fino al completo ripianamento della detta posizione debitoria.

Si legge, infatti, così testualmente a pag. 2 della predetta nota: "Pertanto ci impegniamo ad effettuare i seguenti versamenti mensili presso l'Agenzia di secondo le scadenze e gli importi suindicati e a rimborsarVi gli interessi che via via matureranno e questo fino al completo ripianamento della Vostra creditoria in linea capitale, interessi ed accessori".

Il puntuale pagamento delle concordate 18 rate mensili (assolutamente pacifico tra le parti) non era, dunque, sufficiente ad estinguere integralmente il debito del ricorrente in relazione alla discutenda carta di credito.

Peraltro, emerge dall'estratto conto di detta carta di credito, prodotto dalla resistente, che nel mese di febbraio 2014 - e dunque, successivamente al pagamento dell'ultima rata del concordato piano di rientro ma antecedentemente alla prima lettera raccomandata dell'intermediario del 13/3/2014 - si generò, a fronte di un pagamento eseguito dal ricorrente con siffatta carta di credito, un ulteriore debito di costui per euro 683,18 che, chiaramente, era destinato a sommarsi a quello maturato e maturando, a titolo di interessi sul debito complessivo.

In assenza di specifiche contestazioni del ricorrente sull'esatto ammontare degli interessi maturati sul suo debito, le lettere di messa in mora, inoltrategli dall'intermediario convenuto per il pagamento di quanto da costui ancora dovuto in relazione alla carta di credito, appaiono dunque legittime.

Un più articolato discorso meritano, invece, le censure e la domanda del ricorrente in ordine alla paventata decadenza dal beneficio del termine con riferimento a diverso rapporto di finanziamento (mutuo ipotecario).

Occorre al riguardo premettere che, in termini generali, dispone l'art. 1186 cod. civ. che "quantunque il termine (da intendersi di adempimento) sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie promesse".

Partendo dal superiore dato normativo, è da reputarsi che la decadenza dal beneficio del termine in ordine ad un rapporto di finanziamento può essere legittimamente fatta valere dal creditore solo in presenza di una conclamata insolvenza del debitore, ossia di una

situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi, ovvero solo allorché il debitore non abbia dato le garanzie promesse o abbia diminuito le garanzie che aveva originariamente dato (cfr. in tal senso decisione n. 2104/2017 del Collegio ABF di Milano, decisione n. 443/2014 del Collegio ABF di Roma, decisione n. 4953/2013 del Collegio ABF di Roma e nella giurisprudenza di legittimità cfr. ex plurimis Cass. 18/11/2011 n. 24330).

Ritiene, al riguardo, questo Collegio che, in via di fatto, "l'insolvenza" del debitore possa essere legittimamente desunta dal creditore anche a fronte di ripetute inadempienze del debitore in riferimento ad altri rapporti contrattuali intrattenuti tra le parti, ma ciò solo a condizione che esse siano chiaramente sintomatiche di un suo inadempimento futuro anche rispetto agli obblighi previsti nel rapporto contrattuale per il quale si intenda far valere la decadenza dal beneficio del termine.

Evenienza questa che non è certamente sussistente nella fattispecie in esame, nella quale non è dedotta dalla Banca resistente alcun inadempimento del ricorrente rispetto alle rate del mutuo fondiario, né è allegato un dissesto economico di costui tale da far ritenere che egli sia non sia in grado di far fronte ai propri impegni assunti in relazione a siffatto mutuo. Invero l'unico debito del ricorrente dedotto dalla resistente è costituito da un importo, di non rilevante valore, che, oltretutto, non è stato pagato dal cliente nel mero convincimento (sia pure erroneo) che esso non fosse dovuto.

Deve, dunque, senz'altro reputarsi che non vi sono i presupposti idonei a giustificare la decadenza dal beneficio del termine rispetto al mutuo intrattenuto tra le parti e che, ove la Banca reputasse di avvalersi di siffatta paventata sua facoltà, la sua condotta sarebbe certamente illegittima e censurabile.

Senonché, non sfugge al Collegio che, allo stato, l'intermediario convenuto non ha dichiarato la discutenda decadenza dal beneficio del termine, limitandosi nelle sue missive solo a prospettare che, persistendo l'inadempimento del cliente rispetto al debito scaturente dalla carta di credito, esso si sarebbe riservato di dichiararlo decaduto dal beneficio del termine anche in relazione al mutuo ipotecario.

Tale più limitata condotta ascrivibile all'intermediario non è sufficiente, quanto meno allo stato attuale, a pervenire ad un giudizio di sua illegittimità da parte di questo Collegio; tanto più che, in relazione alla stessa, non è allegato alcun danno patrimoniale da parte del ricorrente né, comunque, è formulata alcuna domanda risarcitoria.

Del tutto infondata, se non addirittura inammissibile, è la richiesta del ricorrente di accertamento e declaratoria, ad opera di questo Collegio, del suo diritto alla riattivazione delle proprie linee di credito.

Ed infatti, anche a voler prescindere dalla circostanza che la suddetta domanda non appare sufficientemente circostanziata, occorre rilevare che secondo la pacifica giurisprudenza dei Collegi ABF, la valutazione sul merito creditizio è rimessa all'autonomia gestionale dell'intermediario, il cui potere al riguardo rimane insindacabile anche da parte dell'Arbitro Bancario Finanziario (cfr. decisione n. 8761/2017 del Collegio ABF di Roma e decisione n. 4836/2017 del Collegio ABF di Milano).

La domanda de qua va, dunque, rigettata.

Invero la questione genericamente prospettata dal ricorrente, potrebbe, in determinate situazioni astrattamente rilevare solo sotto il profilo risarcitorio, ma nel caso di specie è sufficiente osservare che non è stata, in ogni caso, svolta alcuna domanda risarcitoria in ricorso.

Infine, da rigettarsi è anche l'ultima domanda del ricorrente afferente l'asserita segnalazione del suo nominativo presso i Sistemi di Informazione Creditizia.

Deve, infatti, rilevarsi che il ricorrente non ha prodotto, com'era suo onere, alcuna visura SIC che consenta di valutare la predetta sua domanda.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Non è, pertanto, possibile per questo Collegio accertare se il ricorrente sia stato effettivamente segnalato, presso quale Sistema d'Informazione Creditizia egli sia stato segnalato, in relazione a quale rapporto sia stato segnalato e a partire da quale data. Né la circostanza in esame trova ammissione e/o adeguato corredo probatorio nelle controdeduzioni o nella documentazione della resistente, dalla quale è possibile solo evincere l'avvenuto preavviso di detta segnalazione ma non l'effettiva sua esecuzione. Per tutti i suesposti rilievi, l'incoato ricorso non può quindi essere accolto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FABIO SANTANGELI